



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
 Servizio Gestione e Qualità delle Acque
 Piazza Italia, 31 – 65121 Pescara (PE) – Tel. 085 3724310

Prot. RA/ 158719 (INT.) del 08/07/2016

Oggetto: autorizzazione allo scarico relativa ad istanza di A.U.A. ditta TRE PIATTI DI LUCERINI MARILENA & C. S.A.S..

1.1 Scheda riassuntiva

Codice Provinciale identificativo scarico	21/015 AUA
Titolarità dello scarico	TRE PIATTI DI LUCERINI MARILENA & C. S.A.S.
Attività produttiva dell'impresa	Ristorante + civile abitazione
Carattere dell'insediamento produttivo	Permanente
Comune ove insiste l'impianto	Loreto Aprutino (PE)
Località ove insiste l'impianto	C.da Farina n. 2
Dati catastali (foglio e particelle ove insistono l'impianto e lo scarico)	Foglio 29 part.Ila 541
Coordinate Geografiche dello scarico	Lat. (N) 42° 24' 44" Long (E) 13° 59' 11"
Tipologia acque reflue	Acque reflue assimilabili a domestiche (ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.P.R. 227/2011)
Provenienza refluo	Ristorante + civile abitazione
Tipologia impianto di trattamento	Imhoff + subirrigazione
Corpo recettore	Suolo
Scarico nel tempo	Discontinuo
Portata dello scarico	Fissa
Svuotamento fossa Imhoff	Semestrale
Lunghezza trincea disperdente	50 metri
Numero abitanti equivalenti	25

1.2 Normativa di riferimento

- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni (norme in materia ambientale), parte III,
- L.R. n. 60 del 22 novembre 2001,
- L.R. n. 31 del 29 luglio 2010 pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010,
- Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento in data 4 febbraio 1977,
- Regolamento Provinciale per il Rilascio delle Autorizzazioni allo Scarico di Acque Reflue, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale di Pescara n. 85 del 20/12/2013.

1.3 Caratteristiche e tipologia dei reflui scaricati

- L'impresa svolge attività di ristorazione inoltre l'immobile è utilizzato anche come civile abitazione;
- Lo scarico origina da ristorante (bagni e cucine) e da civile abitazione ed è classificabile come acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche ai sensi del dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.P.R. 227/2011.

1.4 Precedenti autorizzazioni in materia di scarichi possedute

Nessuna.

1.5 Prescrizioni

L'impresa **TRE PIATTI DI LUCERINI MARILENA & C. S.A.S.** nella persona del proprio Legale Rappresentante, nel seguito denominato Gestore, ai sensi degli artt. 107, 108 e 124 del D.Lgs. 152/06, è autorizzata a **scaricare su suolo l'effluente dell'impianto di trattamento delle acque reflue assimilabili a domestiche** provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in c.da farina n. 2 – Loreto Aprutino (PE) ed è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

Art. 1 – Caratteristiche impiantistiche

L'impianto di trattamento da cui proviene lo scarico oggetto della presente autorizzazione, deve essere conforme:

- a quanto descritto nella documentazione e negli elaborati presentati a corredo dell'istanza di A.U.A. conservati agli atti della Provincia di Pescara e del Comune di Loreto Aprutino,
- alle prescrizioni contenute nel presente atto,
- a quanto stabilito dalle norme tecniche nell'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale (CITAI) del 4 febbraio 1977,
- in generale a quanto stabilito nell'intero corpus normativo vigente.

Qualunque variazione apportata per qualsiasi motivo in fase di realizzazione dell'impianto o successivamente, oppure qualunque difformità da norme e regolamenti nazionali e regionali vigenti in qualunque momento riscontrata, comporterà l'invalidazione del presente atto.

Il Sistema di sub-irrigazione deve:

- avere una lunghezza della condotta drenante pari a metri 50,
- **i rami disperdenti devono essere collocati ad una distanza di almeno 3,5 metri l'uno dall'altro.**

Art. 2 – Attivazione dello scarico

- deve essere comunicato alla Regione Abruzzo DPC 024, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'avvio della realizzazione delle opere in progetto, che devono

essere eseguite in conformità alle prescrizioni del presente atto ed al progetto esaminato. La comunicazione di avvio delle opere deve indicare il lasso di tempo previsto che intercorre fra l'inizio dei lavori e la fine presunta dei lavori. In tale lasso di tempo, durante il quale la posa in opera del sistema di trattamento è ancora in corso, saranno effettuati i controlli per verificare in loco la conformità della realizzazione delle opere alle prescrizioni della presente Autorizzazione. Se non sarà effettuato alcun controllo entro il lasso di tempo indicato, l'intero sistema di trattamento potrà essere eventualmente interrato e i lavori conclusi;

- deve essere comunicato, alla Regione Abruzzo DPC 024, la fine dei lavori e, contestualmente, l'attivazione dello scarico.

Art. 6 – Misure d'emergenza

Devono essere predisposte opportune misure d'emergenza per la gestione di eventi accidentali e non, quali malfunzionamenti/guasti/ecc., che compromettano, anche parzialmente, l'efficienza depurativa dell'impianto.

Al verificarsi dei suddetti eventi l'impresa dovrà:

- provvedere a mettere in atto tutte le misure di emergenza necessarie ad evitare danni all'ambiente circostante, anche temporanei,
- dare tempestiva comunicazione dell'accaduto alla Regione Abruzzo Servizio Gestione e Qualità delle Acque ed all'ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti.

Art. 7 – Manutenzione e smaltimento residui

Deve essere effettuata sull'impianto complessivo un'adeguata e periodica manutenzione atta a garantirne con continuità la perfetta efficienza e l'accessibilità. In tal senso andranno periodicamente verificati lo stato delle opere e delle apparecchiature.

Con cadenza **semestrale** dovrà essere effettuata la pulizia della fossa Imhoff, provvedendo all'estrazione dei fanghi e della crosta nell'interno della fossa ad opera di ditta specializzata munita della necessaria autorizzazione. Nel caso in cui non fosse necessario effettuare lo svuotamento dei fanghi nella cadenza prescritta (saltuario utilizzo delle cucine e dei servizi igienici, residenza sporadica, ecc.), il mancato svuotamento in ottemperanza alla presente prescrizione deve essere comunicato con nota completa delle relative motivazioni, volta per volta, alla Regione Abruzzo DPC024. La documentazione dell'avvenuto smaltimento dei residui va conservata ed esibita, a richiesta, agli organi di controllo e, inoltre, va allegata all'eventuale istanza di rinnovo della presente Autorizzazione.

Con cadenza almeno annuale andrà effettuata la manutenzione della trincea disperdente verificando che non ci sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia, intasamento del pietrisco e non si verifichino impaludamenti del terreno circostante.

Art. 8 – Ulteriori prescrizioni

La falda a valle dell'impianto non deve essere utilizzata per uso potabile o domestico, né per l'irrigazione di prodotti da mangiare crudi.

Le acque meteoriche debbono essere smaltite separatamente da quelle domestiche, ovvero le stesse non debbono in alcun modo confluire nel sistema di smaltimento in parola.

Il titolare degli scarichi è tenuto all'esecuzione di quanto richiesto dalla Regione Abruzzo DPC024 in relazione allo svolgimento delle attività di controllo e delle prescrizioni autorizzative.

Devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento (mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili).

In caso di aumento del numero di utenti, l'impianto, attualmente adeguato per un numero massimo di n. **25** abitanti equivalenti, dovrà essere opportunamente ridimensionato ed in tale circostanza dovrà altresì essere richiesta una nuova autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 parte III.


Se la zona ove lo scarico è collocato viene raggiunta da pubblica fognatura nel periodo di vigenza della presente autorizzazione, è obbligatorio (fatti salvi i casi di cui ai punti 1.3 ed 1.5 dell'art. 4 della L.R. 60/2001) l'allaccio alla fognatura entro due anni dalla realizzazione della rete fognaria. In tal caso dovrà essere data comunicazione alla Regione Abruzzo (DPC025), tramite il SUAP territorialmente competente per la modifica dell'A.U.A. ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013.

È fatto divieto categorico di utilizzo di by-pass dell'impianto di trattamento.

Il Gestore, affinché lo scarico non sia causa di allagamenti, impaludamenti, dissesti, frane, ecc., deve:

- garantire che l'impianto sia sottoposto agli opportuni interventi manutentivi con la cadenza temporale necessaria,
- procedere alla valutazione della compatibilità idrogeologica ed idraulica, dell'intervento proposto, richiedendo le eventuali necessarie autorizzazioni.

L'Estensore




(sig.ra Antonella Basilavecchia)

Il Responsabile del Procedimento



(dott. Antonello Colantoni)

Il Dirigente del Servizio



(ing. Giancarlo Misantoni)

All. Inquinamento Acustico

Codice Provinciale identificativo	21/015 AUA
Impresa	TRE PIATTI DI LUCERINI MARILENA & C. S.A.S.
Attività produttiva dell'impresa	Ristorante + civile abitazione
Documentazione agli atti	<ul style="list-style-type: none">• Autocertificazione di produzione, nel periodo di riferimento diurno, di livelli di emissione ed immissione di rumore al di sotto dei limiti di zona, del rispetto dei limiti differenziali di immissione nelle abitazioni civili e del NON svolgimento di eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali (documento del 31/02/2016, prot. prov. n. 122307 del 24/04/2016),• Parere del Comune di Loreto Aprutino prot. 4473 del 07/04/2016 (prot. prov. n. 108391 del 12/04/2016).

1.1 Normativa di riferimento

- Legge n. 447 del 26/10/1995 - "Legge Quadro sull'inquinamento acustico",
- Determinazione Giunta Regione Abruzzo n. 770/P del 14/11/2011 - "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico". Approvazioni criteri e disposizioni generali,
- Legge Regionale n. 23 del 17/07/2007 - "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico",
- D.Lgs 19/08/2005 n. 194 (G.U. n. 222 del 23/09/2005) - "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale",
- Circ. Min. Ambiente 06/09/2004 (G.U. n. 217 del 15/09/2004) - "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali",
- Legge 09/12/1998 n. 426 (G.U. n. 291 del 14/12/1998) - "Nuovi interventi in campo ambientale",
- D.M. 16/03/1998 (G.U. n. 76 del 01/04/1998) - "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico",
- D.P.C.M. 14/11/1997 (G.U. n. 280 del 01/12/1997) - "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore",
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 (*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.2 Prescrizioni

Deve essere assicurato nel tempo il rispetto dei valori di immissione/emissione, assoluti e differenziali, previsti dalla normativa vigente.

L'impresa NON E' AUTORIZZATA A FAR USO DI IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA NE' A SVOLGERE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CON DIFFUSIONE DI MUSICA O UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI.

